REGOLAMENTO DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ETICA DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 24 ottobre 2022 n. 616)

INDICE

Articolo 1 *(Oggetto del regolamento)*
Articolo 2 *(Funzioni della commissione e rapporti con altri soggetti)*
Articolo 3 *(Composizione e durata del mandato)*
Articolo 4 *(Sede, strumenti e segreteria)*
Articolo 5 *(Procedimento di attivazione della commissione)*
Articolo 6 *(Dovere di astensione e segretezza)*
Articolo 7 *(Procedimento per l'accertamento di violazioni dei precetti etici)*
Articolo 8 *(Procedimento per la richiesta di parere)*

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni e i compiti della commissione etica, di seguito commissione, prevista dall'articolo 26 del codice etico e di comportamento dell'Università Iuav di Venezia, di seguito codice, in osservanza di quanto prescritto anche dall'articolo 2, comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. La commissione svolge i compiti ed esercita le funzioni a essa attribuite nei confronti di tutti i destinatari del codice, come individuati nel relativo ambito di applicazione.
3. Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente codice e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Articolo 2
(Funzioni della commissione e rapporti con altri soggetti)

1. La commissione svolge funzioni:
a) consultive in materia di aspetti etici, raccordandosi con il comitato etico per la ricerca, per gli aspetti etici relativi alle attività di ricerca di cui al capo I del codice anche con riferimento alla raccolta, produzione, disseminazione e riutilizzo dei dati della ricerca e alla metodologia con cui verranno gestiti;
b) istruttorie di cui all'articolo 27 del codice, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione delle norme di cui al capo I del codice.
2. I rapporti tra la commissione e gli altri organi dell'ateneo sono improntati a una costante ed efficace collaborazione. Nello svolgimento delle proprie funzioni di cui al comma 1, e in relazione alle specifiche attività, la commissione si raccorda, in particolare con:
- il collegio di disciplina, la commissione di disciplina e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- il comitato etico per la ricerca;
- il DPO;
- il comitato unico di garanzia;
- il consigliere di fiducia se nominato.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la commissione, qualora si renda necessario, si potrà avvalere di soggetti esperti, anche esterni, allo scopo di valutare specifiche questioni (a titolo meramente indicativo: esperti di privacy e materie giuridiche, di informatica o computer science, di etica della ricerca, di data management, di progettazione europea).
4. La commissione è tenuta al dovere di riservatezza sulle segnalazioni pervenute e sui procedimenti attivati.
5. La commissione è tenuta a relazionare annualmente sull'attività svolta al senato accademico.

Articolo 3
(Composizione e durata del mandato)

1. La commissione etica è costituita da:
a) un professore ordinario con funzioni di presidente nonché da un professore ordinario supplente, un rappresentante del personale tecnico amministrativo nonché da un supplente rappresentante del personale tecnico amministrativo, designati dal senato accademico sulla base delle candidature presentate a seguito di avviso pubblico e previa valutazione dell'idoneità a svolgere le funzioni proprie della commissione, così come risultante anche dal curriculum presentato dal candidato;
b) un rappresentante della componente studentesca nonché da un supplente, designati dal senato accademico su proposta del senato degli studenti tra studenti iscritti ai corsi di studio.
2. Al fine di svolgere le funzioni consultive in materia di aspetti etici della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la commissione etica, a seguito di convocazione del presidente, si riunisce in composizione allargata, comprensiva di due membri del comitato etico per la ricerca, indicati dal presidente del comitato stesso.
3. Le attività svolte dalla commissione sono da considerare, per il personale, attività di servizio a tutti gli effetti per cui non è previsto alcun compenso.

TORNA ALL'INDICE

4. La commissione è nominata con decreto del rettore e resta in carica per tre anni.
5. Il rappresentante della componente studentesca nonché il suo supplente restano in carica per due anni ovvero per la durata del mandato del senato degli studenti
6. I componenti aggiunti di cui al comma 2 restano in carica per la durata del loro mandato quali membri del comitato etico per la ricerca.
7. I componenti possono essere rinnovati per una sola volta.
8. Le dimissioni di un componente della commissione, debitamente motivate, devono essere presentate per iscritto anche via e-mail al presidente, che ne dà comunicazione alla commissione, al rettore e all'ufficio di supporto per consentirne la sostituzione.
9. I componenti nominati nel corso del triennio per sostituire altri componenti dimissionari cessano dall'incarico allo scadere del mandato della commissione.
10. Per i componenti della commissione etica valgono le incompatibilità previste dall'articolo 38 dello statuto.

Articolo 4

(Sede, strumenti e segreteria)

1. L'ateneo mette a disposizione della commissione le strutture e attrezzature necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e ne garantisce il necessario supporto amministrativo.
2. L'attività di segreteria per conto della commissione è svolta dal servizio competente, individuato con provvedimento del direttore generale, che ha il compito di:
a) provvedere a inviare le convocazioni della commissione, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del presente regolamento;
b) redigere i verbali delle sedute della commissione, partecipando senza diritto di voto alle sedute della commissione;
c) curare la registrazione degli atti e della documentazione, delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e conservarne gli originali;
d) predisporre i materiali necessari per l'attività della commissione;
e) trasmettere tempestivamente le comunicazioni ai soggetti interessati.

Articolo 5

(Procedimento di attivazione della commissione)

1. La commissione etica può essere attivata:
a) per verificare l'eventuale sussistenza di violazioni dei precetti etici contenuti nel capo I del codice etico e di comportamento e procedere con le attività che le sono attribuiti;
b) per richiedere che la stessa esprima un parere circa l'applicazione dell'interpretazione dei precetti etici di cui al capo I del codice etico e di comportamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la commissione si attiva a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'organo disciplinare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25, comma 6, secondo periodo del codice.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), possono richiedere un parere alla commissione il personale docente e ricercatore, il personale tecnico amministrativo e i dirigenti, la componente studentesca e ogni altro componente dell'ateneo, compresi i componenti della commissione.
4. Il presidente nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 convoca la commissione con la massima tempestività, indicando l'ordine del giorno e trasmettendo la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Le riunioni potranno svolgersi in presenza o in modalità telematica.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti.

Articolo 6

(Dovere di astensione e segretezza)

1. I componenti della commissione e coloro di cui la commissione si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti alla segretezza sui procedimenti e sugli atti connessi alla propria attività.
2. Il componente della commissione che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale in relazione all'argomento da esaminare, lo segnala immediatamente al presidente ed è obbligato ad astenersi dal partecipare sia alla discussione, sia alla

TORNA ALL'INDICE

votazione, e ad allontanarsi dalla seduta. In tale caso il presidente convoca tempestivamente il componente supplente.

Articolo 7

(Procedimento per l'accertamento di violazioni dei precetti etici)

1. La commissione, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), segue il procedimento di cui all'articolo 27 del codice etico e di comportamento. A tal fine, il presidente convoca la commissione tempestivamente in modo tale da rispettare i termini di cui al suddetto procedimento. In particolare, la commissione:
a) nel termine massimo di venti giorni dalla ricezione della segnalazione, valuta gli atti e, qualora emerga una possibile violazione del codice etico o e di comportamento inerente ai precetti etici, avvia la necessaria istruttoria per la verifica dei fatti dandone comunicazione scritta all'interessato contestandogli gli addebiti in modo chiaro e preciso;
b) contestualmente, convoca l'interessato, con congruo preavviso, per una audizione a propria difesa avvertendolo che ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia, che può depositare una memoria scritta entro la data dell'audizione, che può prendere visione della segnalazione e, se necessario, indicare testimoni a suo favore;
c) se lo ritiene necessario, può convocare chiunque sia a conoscenza dei fatti oggetto di accertamento, nel rispetto della dignità delle persone, del diritto di ogni persona alla riservatezza, nonché del diritto alla difesa del soggetto sottoposto al procedimento;
d) all'esito dell'istruttoria, la cui durata non può eccedere i quaranta giorni, trasmette al rettore gli atti, unitamente a una relazione motivata in relazione ai principi e alle norme del codice etico che risultano violati e alle risultanze dell'istruttoria nonché la proposta della possibile sanzione da irrogare ovvero dell'archiviazione, assunta a maggioranza dei componenti.
2. La commissione verbalizza tutte le sedute.
3. Il rettore, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, per i successivi adempimenti, trasmette al senato accademico gli atti dell'intero procedimento e la proposta motivata di sanzione o di archiviazione.
4. Il senato accademico, a seguito della trasmissione degli atti da parte del rettore ed entro sessanta giorni a decorrere dalla prima seduta utile successiva alla data di trasmissione della proposta, può deliberare nei confronti della persona, della cui infrazione si tratta, le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 3, dello statuto o la definitiva archiviazione.
5. La commissione conduce l'istruttoria con modalità idonee a non arrecare pregiudizio alla persona segnalante e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
6. Il termine di quaranta giorni per la conclusione dell'istruttoria previsto dall'articolo 27, comma 3 del codice etico e di comportamento può essere sospeso nel caso di cui all'articolo 2, comma 3, per il tempo necessario alla conclusione degli accertamenti.
7. Nel caso di violazioni dei precetti etici, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, secondo periodo, del codice che siano attribuibili al presidente della commissione etica o ai membri della stessa, l'attività istruttoria preliminare alla decisione sarà compiuta dal senato accademico.
8. Nel caso di violazioni dei precetti etici, ai sensi dell'articolo 25, comma 6, secondo periodo del codice che siano attribuibili al rettore, l'attività istruttoria preliminare alla decisione sarà compiuta dal senato accademico presieduto dal decano ovvero dal professore ordinario in ruolo più anziano dopo il rettore.

Articolo 8

(Procedimento per la richiesta di parere)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la richiesta di parere deve essere effettuata tramite istanza per iscritto da un componente della comunità universitaria, in modo dettagliato e motivato rappresentando i fatti alla base della stessa.
2. Le richieste di parere devono essere sottoscritte, non possono essere anonime e non devono contenere riferimenti nominativi ai componenti della comunità universitaria.

TORNA ALL'INDICE

Il presidente, ove la richiesta presenti i requisiti di cui ai commi precedenti, la sottopone alla commissione che valuta l'istanza ed esprime parere scritto nel più breve tempo possibile, anche in considerazione delle esigenze espresse da tutte le parti coinvolte in ogni caso entro e non oltre novanta giorni dal suo ricevimento, salvo ragioni eccezionali debitamente motivate.
3. Il parere, approvato dalla commissione, è trasmesso al rettore nei trenta giorni successivi.
4. Per la redazione di pareri, la commissione può designare, tra i suoi componenti, uno o più relatori.
5. Ogni parere della commissione deve essere motivato.